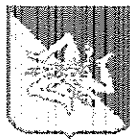


REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg.28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.669 del 28/04/2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.1242 del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2393 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 su finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.1307/2013 recante norme su pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n.1308/2013 recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione

delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere di animali, alla sanità della piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31/12/2022;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n. 173;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 del 03/12/2018 che approva la versione 5.0, versione 6.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2020)8655 dell'1/12/2020 che approva la versione 9.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2021) 8530 final del 19/11/2021, che approva la versione 10.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.2518 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020 regionale per la durata di tre anni;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n.165 e 15 giugno 2000, n.188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEOGA e del FEASR;

VISTO il D.D.G.2263 del 17/06/2021 con il quale è stato approvato il Bando della Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del PSR Sicilia 2014/2022;

VISTO il D.D.G. n.4239 del 12/11/2021 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) del PSR Sicilia 2014/2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n.2588 del 10/03/2020, pubblicato nel S.O. n.113 della GURI n.18 del 04/05/2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 20 definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi per investimenti e operazioni non connesse alle superfici o agli animali;

VISTA la nota prot n.0188508 del 19/12/2022 con la quale l'Area 3 "Coordinamento e Gestione Generale programmi Agrobiodiversità e cooperazione" del Dipartimento dell'Agricoltura condivide le griglie di riduzione/esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienza dei beneficiari relative alla Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza";

VISTA la nota prot n.188926 del 20/12/2022 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato art.24 del D.M.2588 del 10/03/2020, sono state trasmesse all'Organismo Pagatore le griglie di riduzione/esclusione della Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso. In particolare, le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle singole misure/sottomisure del proprio Programma di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo Pagatore, individuano con propri provvedimenti anche le fattispecie di violazioni e di impegni con le relative riduzioni ed esclusioni da adottare in caso di inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti;

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'AdG contestualmente all'approvazione delle Griglie di elaborazione delle singole sottomisure/operazione/azione;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nei bandi e nelle Disposizioni Attuative della misura/sottomisura/Operazione;

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" di cui all'art.62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e AdG ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità (impegni, criteri e obblighi);

VISTE le percentuali di riduzione proposte con la citata nota del Dipartimento dell'Agricoltura che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

RITENUTO pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M.2588 del 10/03/2020, per la Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" con un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto del sostegno, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Di approvare, in attuazione del D.M. n.2588 del 10/03/2020, come dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti percentuali di riduzione nonché l'esclusione con riferimento alla Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del P.S.R. Sicilia 2014/2022;

Art. 2

Di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale ed alla condizionalità, alle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale ed alle disposizioni attuative - parte specifica; di dare atto altresì che, in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento, restano confermate le ipotesi di violazioni contenute nel P.S.R. o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del P.S.R. Sicilia 2014/2022, ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21/2014 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 02/01/2023

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022
(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza"

Quadro delle Esclusioni e Riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità:

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del P.S.R., nelle disposizioni attuative generali nonché nel bando, al momento della presentazione della domanda di sostegno e di dimostrare il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali:

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanza il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative:

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art. 1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del citato Reg. UE 809/2014.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'art. 49 del citato Reg. UE 809/2014.

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi:

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2022, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da

erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del Decreto MIPAAF n. 2538 del 10/03/2020 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata".

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A pena di decadenza dal beneficio, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione regionale l'avvio delle attività entro il termine improrogabile di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" la cui inadempienza determina una sanzione come di seguito riportata.

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine Normativa	Modalità di Controllo	Tipologia di Controllo	Elemento del Controllo	Montante Riducibile	Tipo di Sanzione in caso di inadempienza
IC49752 Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Digitale	Domanda di pagamento di saldo presentata secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.	Tipologia di intervento	Riduzione graduale
IC49762 Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Digitale	Beneficiario iscritto al Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza. Affidabilità del beneficiario. Mantenimento dei requisiti dei destinatari	Intervento	Decadenza

				tari		
IC49763 Mantenimento del punteggio utile	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	n.a	Mantenimento del punteggio attribuito dall'amministrazione e comunicato con Decreto di concessione del sostegno rispetto ai criteri di selezione che li hanno determinati.	Intervento	Decadenza
IC49766 Corretta durata nell'attuazione del Progetto di consulenza.	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	Il progetto di consulenza deve avere una durata non superiore ai 12 mesi.	Intervento	Decadenza
IC49767 Competenza e professionalità dei tecnici e rispetto dei ruoli professionali.	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	Verifica della competenza e professionalità dei tecnici impiegati e del rispetto dei ruoli professionali.	Intervento	Decadenza
IC49768 Mantenimento della localizzazione dell'intervento	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo in situ	Visivo	Verifica della localizzazione	Intervento	Decadenza
IC45963 Conservazione della documentazione di progetto per il periodo richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria.	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo in situ	Cartacea	Verifica della documentazione connessa ai servizi di consulenza e amministrativo/fiscali presso la sede dell'Organismo di consulenza.	Sottomisura	Decadenza
IC49773 Tempestiva comunicazione a mezzo P.3.C di eventuali variazioni riguardanti il beneficiario e il progetto di consulenza.	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	Verifica dell'avvenuta comunicazione tempestiva di eventuali modifiche dei beneficiari e del progetto di consulenza.	Intervento	Riduzione graduale
IC49774 Rispetto del numero di destinatari che hanno	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg.	Amministrativo	Cartacea	Verifica del numero dei destinatari minimo per	Intervento	Decadenza

partecipato alle attività di consulenza e assenza contemporanea di partecipazione a più di un Progetto di consulenza.	(UE) 1303 del 2013			Progetto di consulenza. Destinatari dell'attività di consulenza non partecipino contemporaneamente e a più di un Progetto di consulenza.		
IC49775 Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta da l autorità competente.	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013/ Reg. (UE) n.809/2014	Amministrativo in situ	Cartacea	Regolare esecuzione dei controlli.	Intervento	Decadenza
IC49776 Trasmissione degli output dei prodotti obbligatori di ciascun percorso di consulenza alle aziende destinatarie del servizio.	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013/ Reg. (UE) n.809/2014	Amministrativo	Cartacea	Verifica nella relazione finale degli output dei prodotti obbligatori di ciascun percorso di consulenza alle aziende destinatarie.	Intervento	Riduzione gratuita
IC45939 Azioni informative e pubblicitarie	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/ disposizioni specifiche/ bando regionale Art.13 e Allegato III del Reg. (UE)n 808/2014 e allegato III, come modificato dal reg. (UE) n. 669/2016	Amministrativo	Visivo	EC1673 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€. EC1674 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€. EC 1675 Azioni	Tipologia di intervento	Riduzione gratuita

				informative collegate agli interventi - siti web, EC1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni. EC189 Visibilità delle targhe e cartelloni.	
IC45940 Assenza del doppio finanziamento.	PSR/Disposizioni at- tuate/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Digitale	Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali per la medesima operazione.	Intervento Decadenza
IC49777 Mantenimento del conto corrente dedicato attivo	PSR/Disposizioni at- tuate/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	Presenza del c/c dedicato	Intervento Decadenza
IC49791 Comunicazione di causa di forza maggiore	PSR/Disposizioni at- tuate/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	Verifica della comunicazione di variazioni o cambiamenti da parte del beneficiario all'Ufficio competente	Intervento Riduzione graduale
IC50681 Garantire l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaboratori preposti all'erogazione della consulenza	PSR/Disposizioni at- tuate/parte generale/ bando regionale/Reg. (UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	Verifica che sia garantita l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaborato ri preposti all'erogazione della consulenza	Tipologia di Intervento Decadenza

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità - Durata.

La gravità da l'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 2588 del 10/03/2020 e, per la Sottomisura 2.1, è così determinato:

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x >= 4,00	10

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 2588 del 10/03/2020, per gli impegni specifici previsti dalla Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", sono di seguito riportate.

Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di saldo

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento di saldo completa	Presentazione della domanda di pagamento di saldo completa entro il 10 giorno dal termine previsto
Medio (3)	Uguale durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento di saldo completa	Trasmissione della domanda di pagamento di saldo completa tra l'11esimo ed il 20esimo giorno dal termine previsto
Alto (5)	Uguale durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento di saldo completa	Trasmissione della domanda di pagamento di saldo completa dal 21esimo e non oltre il 30esimo giorno dal termine ultimo previsto

Tempestiva comunicazione a mezzo P.E.C. di eventuali variazioni riguardanti il beneficiario e il progetto di consulenza.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Si associa al livello dell'entità	Sussistenza di documentate giustificazioni del ritardo.	Ritardo di 1-10 gg
Medio (3)	Si associa al livello dell'entità	Sussistenza di parziali giustificazioni del ritardo.	Ritardo di 10-20 gg

Alto (5)	Si associa al livello dell'entità	Assenza di motivazioni o giustificazioni del ritardo.	Ritardo di 20-30 gg
-----------------	-----------------------------------	---	---------------------

Trasmissione degli output dei prodotti obbligatori di ciascun percorso di consulenza alle aziende destinatarie del servizio.*

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale durata	Ritardo di presentazione della relazione finale esaustiva delle attività svolte	Trasmissione della relazione finale entro il 10 giorno dal termine previsto
Medio (3)	Uguale durata	Ritardo di presentazione della relazione finale esaustiva delle attività svolte	Trasmissione della relazione finale tra l'11esimo ed il 20esimo giorno dal termine previsto
Alto (5)	Uguale durata	Ritardo di presentazione della relazione finale esaustiva delle attività svolte	Trasmissione della relazione finale dal 21esimo e non oltre il 30esimo giorno dal termine previsto

* L'assenza di relazione finale comporta la decadenza dell'impegno

Azioni informative e pubblicitarie

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'entità	Violazione dell' EC 1676	Sempre bassa
Medio (3)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675	Sempre bassa
Alto (5)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1674 o 189	Sempre bassa

Comunicazione di causa di forza maggiore

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014, comunicate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di documentate giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa
Medio (3)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, tra il 31 e il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di parziali giustificazioni o motivazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore riportate ad un ritardo compreso tra il 31 ed il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa	Tra il 31 ed il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa.
Alto (5)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportata ad un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di parziali giustificazioni o motivazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un periodo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Superiore al 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa.

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022
(Dario Cartabellotta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)